



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
 TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO
 3388/05
 1474/05
 382/05
 Lotione persal
 DATA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14025/2013 promossa da:

~~.....~~ (C.F. ~~.....~~), con il patrocinio dell'avv. ~~.....~~
~~.....~~ e dell'avv. ~~.....~~, elettivamente domiciliato in VIA ~~.....~~ N. ~~.....~~ presso il
 difensore avv. ~~.....~~
~~.....~~ (C.F. ~~.....~~), con il patrocinio dell'avv. ~~.....~~
~~.....~~ e dell'avv. ~~.....~~, elettivamente domiciliato in VIA ~~.....~~ N. ~~.....~~ presso il
 difensore avv. ~~.....~~
~~.....~~ (C.F. ~~.....~~), con il patrocinio dell'avv. ~~.....~~
~~.....~~ e dell'avv. ~~.....~~, elettivamente domiciliato in VIA ~~.....~~ N. ~~.....~~ presso il
 difensore avv. ~~.....~~
~~.....~~ (C.F. ~~.....~~), con il patrocinio dell'avv. ~~.....~~
~~.....~~ e dell'avv. ~~.....~~, elettivamente domiciliato in VIA ~~.....~~ N. ~~.....~~ presso il
 difensore avv. ~~.....~~

ATTORI

contro

~~.....~~ (C.F. ~~.....~~), con il patrocinio dell'avv. ~~.....~~ e dell'avv. ~~.....~~,
 elettivamente domiciliato in ~~.....~~ presso il difensore avv. ~~.....~~

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per la norma dell'art. 132 c.p.c., applicabile al presente procedimento a norma dell'art. 58 comma 2 della L. n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, con rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa e, in diritto, al riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, per gli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione e alla comparsa di risposta della convenuta.

pagina 2 di 6



Gli attori ~~Alto~~ ~~Uzzani~~, ~~Claudio~~ ~~Uzzani~~, ~~Roberto~~ ~~Uzzani~~ e ~~Mauro~~ ~~Uzzani~~, citavano in giudizio la ~~Uzzani~~ al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di un grave infortunio accaduto al signor ~~Alto~~ ~~Uzzani~~, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Asserivano, gli attori, che alle ore 08.30 circa del 26 maggio 2010 il signor ~~Alto~~ ~~Uzzani~~ si recava presso la sede operativa della ~~Uzzani~~ in ~~Comandoribaltis~~ (CA), a bordo del proprio motocarro Piaggio allo scopo di conferire del filo di ferro ed altro materiale ferroso raccolto presso conoscenti e giunto all'ingresso della sede operativa della società, entrava con il motocarro nel primo piazzale dell'azienda ed, effettuate le operazioni di pesa del materiale trasportato, gli veniva dato accesso all'area interna dell'azienda, riservata allo scarico di materiale ferroso e d'interesse, proprio nella vera e propria zona di lavorazione dell'impianto di compattazione ed, ivi giunto, veniva accompagnato fino alla catasta ove veniva richiesto di scaricare il materiale trasportato; durante tale operazione veniva violentemente colpito da un corpo contundente metallico, che gli provocava lo sfondamento della teca cranica e lo faceva cadere rovinosamente all'indietro sul pavimento, Asserivano, inoltre gli attori che accanto al signor ~~Alto~~ ~~Uzzani~~ non veniva invece rinvenuto né indosso né a terra nelle sue vicinanze alcun mezzo di protezione.

Si costituiva la convenuta ~~Uzzani~~ contestando le pretese attoree in punto di an e di quantum e chiedeva, ove non ritenga che il danno subito dal ~~Uzzani~~ sia attribuibile a sua esclusiva responsabilità ex art. 1227, co 2 cc accertare il concorso del fatto colposo del creditore nel determinare il danno, prendendo atto del pagamento da parte di ~~Uzzani~~ della somma di euro 500.000,00 e ritenere tale somma, in considerazione dell'accertato concorso, esaustiva di tutti i danni realmente subiti dagli attori. Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese.

La domanda attorea va accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito precisati.

Il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalla ditta ~~Uzzani~~ (autorizzazione ad accedere nei luoghi e ad effettuare le operazioni richieste senza nessun presidio; consentire l'accesso nella zona di deposito e lavorazione della materia prima (rottami metallici, di piccolo mezzo di trasporto materiali (motocarro Ape car) affinché il ~~Uzzani~~ potesse conferire del materiale ferroso, scaricandolo manualmente e posizionandolo direttamente alla base della catasta presente nella zona di lavorazione dell'impianto di compattazione) e le gravi lesioni riportate dall'attore ~~Alto~~ ~~Uzzani~~ (è stato colpito da un oggetto contundente che gli ha provocato lo sfondamento della teca cranica) ha trovato piena e diretta corrispondenza nella copiosa documentazione versata in atti.

Del resto, emerge chiaramente dai rilievi effettuati (relazione Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica Area Prevenzione e Sicurezza Ambiente Lavoro- Decreto di rinvio a giudizio) che al momento dell'infortunio il ~~Uzzani~~ non indossava alcun dispositivo di protezione contro la caduta di oggetti ed era stato consentito l'accesso in una zona in cui il rischio di essere colpiti da oggetti rappresentati dal materiale in lavorazione, accatastati o materiale in fase di scaricamento/caricamento era elevatissimo. Inoltre, dallo stesso materiale fotografico risulta che il ~~Uzzani~~ non era stato dotato del dispositivo di protezione individuale rappresentato da un casco di protezione che nella fattispecie avrebbe quantomeno, limitato l'azione contundente dell'oggetto che poi lo ha colpito. Emerge, inoltre, e trova conferma negli atti di causa che la società convenuta aveva autorizzato il compimento di operazioni di scarico manuale in un ambito industriale e non meramente artigianale, senza, tuttavia, l'assistenza, quanto meno di un operaio specializzato.

In base alle considerazioni esposte, in conclusione, ritiene questo giudice che non sussiste il concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro, atteso la gravità delle infrazioni compiute da parte convenuta, né risulta provato dal danneggiante il comportamento colposo del danneggiato. Infatti, ha ritenuto di recente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7777/2014 che "..... in tema di risarcimento del danno, l'articolo 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'articolo 2056 c.c., anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento

pagina 3 di 6



dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua produzione (secondo comma). Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto; nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o no concorso a determinare il danno. Al riguardo – una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito – costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (articolo 1227 cod. civ., primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (articolo 1227 c.c., secondo comma) (Cass., 13 gennaio 2005, n. 564). Quindi, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'articolo 1227 c.c., comma 1, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (fattispecie relativa a mancato uso della cintura di sicurezza in automobile) (Cass., 2 marzo 2007, n. 4954)". Tale prova non risulta fornita.

Pertanto parte convenuta deve essere condannata a risarcire per intero i danni causati all'attore Aldo Lazzari.

DANNO NON PATRIMONIALE

Cominciando dal danno alla persona, dalla CTU è emerso – in questo caso con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni – un danno biologico permanente pari a 65 punti percentuali nonché una invalidità temporanea totale di 120 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 70% di giorni 180.

Facendo riferimento alle Tabelle di Milano 2014 (cfr Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641; e da ultimo cass. n. 22582/2013) espressamente adottate da questo Tribunale, la Inabilità Temporanea Totale deve essere quantificata in euro 14.400,00 (euro 120,00 x 120), la inabilità temporanea parziale deve essere quantificata in euro 15.120,00 mentre l'invalidità permanente in euro 517.890,00 (con personalizzazione del 15% in un range massimo del 25%), per un totale di euro 547.410,00.

Orbene, le Tabelle prevedono ora un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale. Con il valore minimo il giudice liquida un importo idoneo a ristorare le conseguenze della lesione in termini "medi" cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, (sia per gli aspetti anatomico - funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva): tutti questi pregiudizi vengono ritenuti standardizzabili e quindi provati anche presuntivamente, una volta accertato il grado di menomazione psicofisica dal medico legale.

In questo senso, il punto determinato dalla Tabella prende già in considerazione le conseguenze soggettive ed oggettive che incidono su generiche attività ed estrinsecazioni della personalità (ad esempio, lavarsi, vestirsi, camminare ecc..) proprie di ogni essere umano di una certa età e sesso: di questi pregiudizi, alla luce della valutazione in concreto effettuata dal CTU, il Giudice può ritenere raggiunta la prova attraverso le presunzioni o le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

In tal senso, la parte ha l'onere di allegare e provare anche a mezzo presunzioni le conseguenze anatomico - funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti ad una determinata lesione dell'integrità psicofisica.

Le Tabelle poi prevedono un range di aumento personalizzato: il Giudice in relazione a tale personalizzazione deve valorizzare le peculiarità del caso concreto e, cioè, i particolari pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima e che quest'ultima deve allegare e provare anche in via presuntiva (ad esempio, se la malattia o i postumi permanenti siano stati particolarmente dolorosi).

Nel caso che ci occupa, il CTU ha riscontrato, con riferimento ai postumi permanenti subiti dall'attore ~~XXXXXX~~, che lo stesso ha riportato gravi conseguenze come descritto nella relazione da pagg. 10 a 24. Esiti di fratture multiple cervicali trattati con artrodesi C5-T5 con residua modesta sindrome

ipocinetica in poliartrosi. A ciò si associano una modesta sindrome ipocinetica in un soggetto già invalido al 378% prima dell'evento traumatico in oggetto.

Non può non dedursi anche solo presuntivamente, quindi, che, stante la gravità dei postumi subiti e la profonda incidenza sulle abitudini di vita dell'attore, [redacted] abbia subito e sopporti tuttora una rilevante sofferenza a livello psicologico e una alterazione del proprio vivere, elementi questi che giustificano una valorizzazione del punto percentuale sino al 10%.

Anche nel caso di inabilità temporanea le c.d. Tabelle di Milano, prevedono una forbice risarcitoria da 96,00 a 145 Euro, aumentabile del 50% per adeguare la liquidazione al caso concreto.

Tenuto conto della pluralità degli interventi subiti e della necessità perdurata negli anni di doversi sottoporre a controlli più o meno invasivi, deve ritenersi dimostrata anche solo per presunzioni la rilevante sofferenza patita dall'attore (come anche fatto presente dal CTU), sicché il parametro economico da applicare è quello di Euro 120,00 x die.

Complessivamente, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale devono essere liquidati euro 547.410,00 già rivalutati all'attualità.

DANNO PATRIMONIALE

Di conseguenza deve reputarsi un mero teorema, privo di riscontri di plausibilità, la pretesa che dal fatto sia derivato al [redacted] un pregiudizio patrimoniale permanente. Né, la detta constatazione, fondata su dati probatori certi e non controversi, può essere ribaltata sulla base del mero asserto che una invalidità del 65% incidente sulla vita lavorativa debba, intuitivamente, procurare un danno patrimoniale. Nella detta materia, il danneggiato deve rigorosamente fornire la prova del danno, non potendo invocare il potere equitativo del giudice che, come noto non può supplire alle carenze probatorie. Nulla è stato provato.

DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE

Le spese mediche sostenute ammontano: a Euro 2.507,67 oltre la rivalutazione, ottenendo euro 2.874,08. Tutte le spese mediche in questione risultano documentalmente provate, e contenute nel fascicolo delle parti attrici.

Né ulteriori elementi in punto di riconoscimento di ulteriori voci di danno, potrebbero comunque ricavarsi dalle prove per testi (non ammesse nel corso del giudizio e richiamate in sede di p.c.) stante la estrema genericità del capitato; né risulta provato, ancor prima allegato, dagli attori la riferibilità delle spese per l'assistenza di una badante nonché per l'adeguamento dell'immobile alle condizioni di salute del [redacted] (cfr. relazione ctu: il quadro menzionato allo stato è tale da non alterare in maniera sensibile la capacità deambulatoria e di provvedere alla propria persona, nei limiti ovviamente, legati all'età; in merito alla necessità di presidi medici non sono documentate le prescrizioni da parte di un medico).

Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale devono essere liquidati euro 550.284,00 già rivalutati all'attualità


~~L'attore [redacted] ha percepito dall'assicurazione, nel mese di luglio 2013, la somma di euro 500.00,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.~~

DANNO BIOLOGICO IURE PROPRIO

Le ulteriori domande avanzate dagli altri attori per i danni di natura non patrimoniale, per le sofferenze subite ed assistenziale inerenti all'importante infortunio che aveva visto vittima il marito e il padre, rapportandole a quanto avviene in situazione di macrolesioni, vanno rigettate in assenza di idonea documentazione atta a provare tale condizione, che non può ritenersi sussistere in re ipsa, non, peraltro, avendo allegato in modo specifico (né tantomeno provato).

Ogni ulteriore domanda di risarcimento va rigettata in quanto non provata.

L'attore [redacted] ha percepito dall'assicurazione, nel mese di luglio 2013, la somma di euro 500.00,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.

pagina 5 di 6


Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. sent. 8104/13) "In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento".

Devalutando dunque gli importi riconosciuti per il danno non patrimoniale e per il pregiudizio patrimoniale subito ad oggi ($547.410,00 + 2.874,08 = 550.284,08$) si ottiene l'importo di euro 511.892,09, mentre l'acconto devalutato ammonta ad euro 465.549,35. Il residuo dovuto ($511.892,09 - 465.549,35$) sarà dunque pari ad euro 46.342,74.

Calcolando su detta somma la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata (onde tener conto del danno da ritardo nella soddisfazione del danno) si arriva ad un importo di euro 53.617,23.

Consegue pertanto che la società convenuta va condannata al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 53.617,23, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Le spese di lite, atteso l'acconto versato dall'assicurazione in buona parte soddisfacente e la soccombenza parziale degli attori, vanno compensate nella misura del 50% mentre il restante 50% segue la soccombenza e vanno liquidate secondo i nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247". Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda degli attori dichiara esclusivo responsabile nella causazione del sinistro ad ~~XXXXXXXXXX~~ la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~;
- Condanna la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 53.617,23 oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda attorea;
- Condanna altresì la parte ~~XXXXXXXXXX~~ a rimborsare alla parte Attrice le spese di lite, che si liquidano, già nella misura del 50% in € 3.627,00 per onorari, € 750,00 per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, nonché le spese di citu e ctp, nella misura del 50% se debitamente quietanzate..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.

Bologna, 12 marzo 2015

Il Giudice
dott. Giuseppina Beninati



12-3-2015

